



Città di Reggio Calabria

Settore Ammodernamento Reti Idriche
Fognarie, Manutenzione ed ERP



Via Michele Barillaro, s.n.c.
Palazzo CE.DIR., Torre IV, Piano 4°
Reggio Calabria



0965 3625100



sicurezzaalavolo@reggiocal.it
PEC: sicurezzalavoro@pec.reggiocal.it

Al Direttore Generale

PEC: direzione_generale@pec.reggiocal.it

Alla Segretaria Generale

PEC: segreteria generale@pec.reggiocal.it

AI DIRIGENTI DEI SETTORI:

Sviluppo Economico e Sport, e Cultura e Turismo ad Interim

PEC: L.pace@pec.reggiocal.it

Welfare ed Istruzione e G.O.- LL.- Risorse comunitarie ad Interim

PEC: f.barreca@pec.reggiocal.it

Settore Finanze e Tributi – M.A. Partecipate

PEC: f.consiglio@pec.reggiocal.it

Settore Affari Generali:

PEC: c.stracuzzi@pec.reggiocal.it

Comando VV.UU.

PEC s.zucco@pec.reggiocal.it

Ambiente

PEC d.richichi@pec.reggiocal.it

Avvocatura Civica

PEC f.squillace@pec.reggiocal.it

Patrimonio ed ERP

PEC patrimonio_immobiliare@pec.reggiocal.it

Ai Lavoratori

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche – Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

Si trasmette il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 23 luglio 2021 ed entrato in vigore in pari data, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Certificazioni verdi COVID-19

Il predetto decreto dispone la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza e dei correlati termini previsti dalle disposizioni legislative, stabilendo l'applicazione dal 1° agosto al **31 dicembre 2021**, per quanto non diversamente disposto, delle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal



Città di Reggio Calabria

Settore Ammodernamento Reti Idriche
Fognarie, Manutenzione ed ERP



Via Michele Barillaro, s.n.c.
Palazzo CE.DIR., Torre IV, Piano 4°
Reggio Calabria



0965 3625100



sicurezzaalavolo@reggiocal.it
PEC: sicurezzaalavolo@pec.reggiocal.it

decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021 e successive modificazioni.

Si segnala, in particolare, che il D.L. n. 105/2021, rispetto alle predette misure diffuse, dispone, all'art. 3, l'introduzione dell'art. 9-bis al D.L. 52/2021 (*Impiego certificazioni verdi COVID-19*), ai sensi del quale, a far data dal 6 agosto 2021, in zona bianca, salvo le eccezioni previste al comma 3 del medesimo articolo, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 ex art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021: spettacoli aperti al pubblico, di cui all'art. 5 del D.L. 52/2021; teatri, istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'art. 5-bis del D.L. 52/2021; convegni e congressi, di cui all'art. 7 del D.L. 52/2021, i concorsi pubblici. La medesima misura si applica nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i predetti servizi e attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Pertanto, dal prossimo 6 agosto 2021, l'accesso ai convegni, congressi e concorsi, è subordinato alle seguenti condizioni:

- completamento del ciclo vaccinale (monodose o bidose) per i successivi nove mesi;
- somministrazione della prima dose di vaccino dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo nelle 48 precedenti;
- avvenuta guarigione da COVID-19, nei sei mesi precedenti.

Tali condizioni devono essere comprovate attraverso l'esibizione, in formato cartaceo o digitale, delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.

I soggetti sprovvisti di tale documentazione non avranno la possibilità di accedere alle strutture, ad eccezione dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Lavoratori Fragili

Si segnala, altresì, la proroga fino al **31 ottobre 2021** delle disposizioni contenute ai sensi dell'art. 26, comma 2 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) e da ultimo dall'articolo 9 del DL 105/2021, per la quale è previsto che i lavoratori fragili continuino a svolgere di norma la prestazione lavorativa in smartworking, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di



Città di Reggio Calabria

Settore Ammodernamento Reti Idriche
Fognarie, Manutenzione ed ERP



Via Michele Barillaro, s.n.c.
Palazzo CE.DIR., Torre IV, Piano 4°
Reggio Calabria



0965 3625100



sicurezzaalavolo@reggiocal.it
PEC: sicurezzaalavolo@pec.reggiocal.it

formazione professionale anche da remoto; non viene però confermata l'equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza per chi non può lavorare in modalità agile.

L'articolo 9 del DL 105/2021 prevede, quindi, la sostituzione all'articolo sopra richiamato della data del "30 giugno 2021" con "31 ottobre 2021" nonché una clausola di salvaguardia per il periodo 1° luglio 2021 fino alla data di entrata in vigore della norma stessa (23 luglio 2021).

Sorveglianza sanitaria eccezionale

L'articolo 6 al comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, contiene una nuova proroga al 31 dicembre 2021 dei termini di specifiche disposizioni legislative elencate nell'allegato A, e in particolare, al punto 15 del decreto stesso relativamente alla **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 83 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Smart working

Nel pubblico impiego, sono confermate invece le previsioni che già erano state introdotte dal D.L. 30 aprile 2021, n. 56 in modifica dell'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 (convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77) e dell'art. 14, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124 e, quindi, in virtù di tali disposizioni, le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi (ove previsti), fino al 31 dicembre 2021, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando lo smart working con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 87, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27) – pertanto prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81 – e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 11 bis).

Il Responsabile

Geom. Giovanni Rombo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

Il Dirigente – Datore di Lavoro

Arch. Demetrio Beatino

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*